

dollo Infrastrutturo o doi Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione 2 Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

Prot. 4F08 Allegati 1 Roma 01-08-201

Alla Soc. VELOCAR srl Via Mazzini 55c 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

OGGETTO: Decreto di approvazione del dispositivo "Velocar Red&Speed EVO-R".

Si trasmette il decreto dirigenziale di pari numero e data con il quale questo Ministero ha approvato il dispositivo in oggetto.

IL DIRIGENTE TECNICO (Ing. Francesco Mazziotta)



delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. nº 4/08 del 01_08_2016

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede ,tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art.345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art.201 del decreto legislativo n.285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni ,come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003,n.214, e dall'art.36 della legge 29 luglio 2010,n.120;

VISTI in particolare il comma 1- bis del richiamato art.201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1- ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b),f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni agli artt. 142 e 146 del decreto legislativo n.285/1992, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con modificazioni ,in legge 1° agosto 2002,n.168,che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art.142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni:

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi ,di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTA la richiesta in data 3 novembre 2015, presentata dalla soc. Velocar s.r.l., con sede in Via Mazzini,55 c, Castiglione delle Stiviere (MN), tesa ad ottenere l'approvazione di un dispositivo denominato "Velocar Red&Speed EVO-R" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, anche con riprese frontali con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa. Il dispositivo si caratterizza per l'utilizzo di una unità radar per il rilievo della velocità e per la classificazione dei veicoli;

VISTA la nota n. 535, in data 1 febbraio 2016, con la quale questa direzione ha trasmesso alla presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la richiesta di approvazione della soc. Velocar s.r.l., unitamente alla propria relazione istruttoria, per esame e parere;

VISTO il parere n.21/2016, reso nella adunanza del 15 luglio 2016, con il quale l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni, raccomandazioni e verifiche: le funzioni di misuratore di velocità e rilevatore di infrazioni al semaforo rosso dovranno sempre essere previste in modo disgiunto; in fase di installazione dovrà essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema; di porre attenzione al montaggio adottando adeguate strutture di sostegno, fissaggio e idonea messa a terra; di svolgere verifiche periodiche, eventuali tarature e manutenzione programmata del dispositivo; le varie installazioni dovranno essere conformi alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113 del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

DECRETA

- Art.1. E' approvato il sistema denominato "Velocar Red&Speed EVO-R", della soc. Velocar s.r.l.,con sede in Via Mazzini,55c, Castiglione delle Stiviere (MN), per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, anche con riprese frontali con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa. Il dispositivo si caratterizza per l'utilizzo di una unità radar per il rilievo della velocità e per la classificazione dei veicoli. L'approvazione è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni: le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità,dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle infrazioni al semaforo rosso; in fase di installazione dovrà essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema; di porre attenzione al montaggio adottando adeguate strutture di sostegno, fissaggio e idonea messa a terra; di effettuare, manutenzione programmata del dispositivo; le varie installazioni dovranno essere conformi alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti.
- Art.2. Il dispositivo "Velocar Red&Speed EVO-R" può essere utilizzato per le applicazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146 del decreto legislativo n.285/1992,nel rispetto delle condizioni di installazione ed utilizzo di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'art.201 del medesimo decreto legislativo. L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di Installazione e Utilizzo.
- Art.3. Il dispositivo denominato "Velocar Red&Speed EVO-R", quale documentatore di infrazioni al semaforo rosso, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica.
- Art.4. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.
- Art.5. Il dispositivo denominato "Velocar Red&Speed EVO-R", come misuratore di velocità, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita.
- Art.6. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Velocar Red&Speed EVO-R" come misuratore di velocità sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura ,almeno con cadenza annuale.
- Art.7. L'approvazione del dispositivo "Velocar Red&Speed EVO" come misuratore di velocità ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.

Art.8 .I dispositivi devono essere commercializzati unitamente al manuale di Installazione ed Utilizzo nelle versione allegata alla domanda di approvazione della soc. Velocar s.r.l.

Art.9. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto nonché il nome del richiedente.

II DIRETTORE GENERALE (Ing. Sergio-Dondolini)





DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

DIVISIONE 2

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 146 del Codice della Strada, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 146 del Codice della Strada;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. n. 282, in data 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;



DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

DIVISIONE 2

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 n. 190 che regolamenta l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

CONSIDERATO che in data 4 aprile 2016 è entrata in vigore la norma UNI 10772:2016 "Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe", applicata a tutti i sistemi di identificazione basati sul riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, ai fini dell'accertamento delle violazioni al codice della strada;

VISTO il decreto ministeriale n. 4708, in data 1° agosto 2016, con il quale è stato approvato il dispositivo denominato "Velocar Red&Speed EVO-R" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, anche con riprese frontali con oscuramento del parabrezza dei veicoli in infrazione, e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa, della società Velocar S.r.l., con sede legale in Via Mazzini, 55c - Castiglione delle Stiviere (MN);

VISTA la richiesta della società Velocar S.r.I., con sede legale in Via Mazzini, 55c - Castiglione delle Stiviere (MN), presentata in data 18 giugno 2020, successivamente ripresentata in data 5 novembre 2020 e 9 febbraio 2021, integrata con deposito in data 24 marzo 2021, con la quale detta società ha chiesto l'estensione del dispositivo "Velocar Red & Speed EVO-R" ad una nuova versione, denominata "VRS EVO-R", nei modelli "VRS-EVO-T12-5" e "VRS-EVO-T12-5-R", che si caratterizza per l'adozione di: una nuova telecamera bianco e nero "V01035" da 12,3 MP dedicata alla lettura targhe, sia con lunghezza della distanza focale da 35 mm sia da 50 mm, in sostituzione delle precedenti "V00036" e "V00449" da rispettivamente 5 MP e 9 MP; una nuova telecamera di contesto a colori "V00925" da 5 MP in sostituzione della precedente "V00080" da 4,2 MP; una nuova scheda di elaborazione e di controllo "V00944" in sostituzione della precedente "V00042";

VISTE le note del 12, 15 e 17 febbraio 2021 con le quali la società Velocar S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste, tra cui il "Manuale di installazione ed utilizzo" (versione 1.2), emesso in data 15 febbraio 2021, del dispositivo, di seguito indicato anche, per brevità, come "manuale del dispositivo";

VISTI i rapporti delle prove eseguite sul dispositivo ai sensi della norma UNI 10772:2016 presso laboratorio accreditato e, in generale, la documentazione tecnica depositata;



DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

DIVISIONE 2

DECRETA

Articolo 1 (Approvazione)

- L'approvazione del dispositivo denominato "Velocar Red & Speed EVO-R", prodotto dalla società Velocar S.r.l., con sede legale in Via Mazzini, 55c - Castiglione delle Stiviere (MN), è estesa ad una nuova versione denominata "VRS EVO-R", di seguito indicato anche, per brevità, come "dispositivo", nelle seguenti configurazioni:
 - "VRS-EVO-T12-5" con ottica da 35 mm;
 - "VRS-EVO-T12-5" con ottica da 50 mm;
 - "VRS-EVO-T12-5-R" con ottica da 35 mm;
 - "VRS-EVO-T12-5-R" con ottica da 50 mm.
- 2. Il dispositivo, nella configurazione "VRS-EVO-T12-5", sia con lunghezza della distanza focale da 35 mm sia da 50 mm, è in grado di accertare esclusivamente le infrazioni al semaforo indicante luce rossa.
- 3. Il dispositivo, nella configurazione "VRS-EVO-T12-5-R", sia con lunghezza della distanza focale da 35 mm sia da 50 mm, è in grado di accertare le infrazioni al semaforo indicante luce rossa nonché le infrazioni ai limiti di velocità massima.
- 4. Il dispositivo dovrà essere utilizzato in base alle caratteristiche tecniche, classi prestazionali e limiti funzionali, indicati negli articoli seguenti.
- Rimangono invariate le prescrizioni del decreto dirigenziale n. 4708 del 1° agosto 2016.

Articolo 2

(Classi prestazionali e limiti funzionali della funzione di riconoscimento targhe)

1. Il dispositivo, in base ai risultati delle prove base ed estese effettuate in laboratorio ai sensi della norma UNI 10772:2016, eseguite con le distanze focali dell'ottica della fotocamera in bianco e nero sia da 35 sia da 50 mm, è in grado di riconoscere, alle velocità di movimentazione delle targhe pari a 50 e 70 km/h, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, nelle



DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

DIVISIONE 2

condizioni ambientali diurne e notturne, le targhe delle diverse tipologie di veicoli (posteriori autoveicoli - formati A e B, anteriori autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori), previste dagli articoli 250 e 258 del D.P.R. n. 495/92, con le seguenti classi di accuratezza:

- a) targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico canalizzato: classe A;
- b) targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico non canalizzato: classe A;
- c) targhe anteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico non canalizzato: classe A;
- d) targhe di motoveicoli e ciclomotori: classe A;
- 2. Il dispositivo, con le distanze focali dell'ottica della fotocamera in bianco e nero da 35 e da 50 mm, ha effettuato prove estese per velocità superiori a quella base, ai sensi della norma UNI 10772:2016, ed è risultato in grado di riconoscere, alla velocità di 230 km/h in classe A, le targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli e dei motoveicoli.
- Il dispositivo, con le distanze focali dell'ottica della fotocamera in bianco e nero da 35 e da 50
 mm, è stato sottoposto a prove funzionali su strada nelle condizioni ambientali diurne e
 notturne, eseguite da laboratorio accreditato, atte a validare la modalità di funzionamento freerun.
- 4. Il dispositivo, con la distanza focale dell'ottica della fotocamera in bianco e nero da 35 mm, è in grado di svolgere le funzioni, ai sensi della norma UNI 10772:2016, con i seguenti limiti geometrici nel caso di rilevamento autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:
 - a) distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 34,00 m;
 - b) altezza massima da terra dell'unità di ripresa: 7,50 m;
 - c) disassamento laterale massimo tra il sistema di ripresa e la mezzeria della corsia/carreggiata da controllare: 10,60 m;
 - d) angolo massimo di deformazione prospettica: 18,6°;
 - e) larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 11,20 m;
 - f) profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m.
- 5. Il dispositivo, con la distanza focale dell'ottica della fotocamera in bianco e nero da 50 mm, è in grado di svolgere le funzioni, ai sensi della norma UNI 10772:2016, con i seguenti limiti geometrici nel caso di rilevamento autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:
 - a) distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 33,50 m;
 - b) altezza massima da terra dell'unità di ripresa: 7,50 m;



DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

DIVISIONE 2

- c) disassamento laterale massimo tra il sistema di ripresa e la mezzeria della corsia/carreggiata da controllare: 8,70 m;
- d) angolo massimo di deformazione prospettica: 15,5°;
- e) larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,50 m;
- f) profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m.
- 6. Il dispositivo, con la distanza focale dell'ottica della fotocamera in bianco e nero da 35 mm, è in grado di monitorare al massimo tre corsie, compatibilmente con la larghezza massima di riconoscimento a 0 lx e, pertanto, nel caso di utilizzo su un numero superiore di corsie, dovrà essere previsto più di un dispositivo, compatibilmente con i limiti geometrici elencati nel comma 4 del presente articolo.
- 7. Il dispositivo, con la distanza focale dell'ottica della fotocamera in bianco e nero da 50 mm, è in grado di monitorare al massimo due corsie, compatibilmente con la larghezza massima di riconoscimento a 0 lx e, pertanto, nel caso di utilizzo su un numero superiore di corsie, dovrà essere previsto più di un dispositivo, compatibilmente con i limiti geometrici elencati nel comma 5 del presente articolo.

Articolo 3 (Installazione ed esercizio)

- 1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi, che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel manuale del dispositivo, conforme alla copia depositata presso questo Ministero, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.
- 2. I dispositivi dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel manuale del dispositivo.
- Gli organi di polizia stradale, che utilizzano il dispositivo per l'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017.



DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

DIVISIONE 2

4. L'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa può essere effettuato a condizione che la segnaletica orizzontale nella zona di attestamento sia eseguita in conformità al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e correttamente manutenuta.

Articolo 4 (Produzione e commercializzazione)

- I dispositivi, che saranno prodotti e distribuiti in base alla presente approvazione, dovranno
 essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo
 Ministero, e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto dirigenziale n. 4708 del
 1° agosto 2016 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante, il modello e la
 configurazione del dispositivo, e la distanza focale dell'ottica della fotocamera in bianco e nero.
- 2. I dispositivi, che saranno prodotti e distribuiti in base alla presente approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al manuale del dispositivo, che si applica, nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.
- Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

Il direttore generale (ing. Pasquale D'Anzi)

Digitally signed by D'ANZI
PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI